

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(94) 346 def.

Bruxelles, il 07.09.1994

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli
veterinari dei prodotti di origine animale contemplati
nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella
direttiva 90/675/CEE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La direttiva 93/118/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE⁽¹⁾, stabilisce le norme generali atte a garantire il finanziamento dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale della Comunità o importati da paesi terzi. Essa fissa le modalità di riscossione di contributi comunitari per le carni fresche e i volatili da cortile. Essa prevede inoltre che le modalità per gli altri prodotti di origine animale saranno fissati successivamente tenendo conto della specificità dei prodotti, della natura dei controlli da effettuare e dell'utilità, riguardo le regole di concorrenza, della fissazione di un contributo comunitario.

La presente proposta fissa le modalità per i prodotti della pesca contemplati nella direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽²⁾. Con la presente proposta si intende chiarire la situazione in questo settore, in cui sussistono profonde divergenze dei modi di finanziamento.

In particolare, la proposta prevede la riscossione di un contributo

- a carico dell'acquirente al momento dello sbarco o della prima vendita,
- a carico dello stabilimento di trasformazione,
- a carico dell'importatore al momento dell'importazione da paesi terzi.

Di norma, sono applicabili le disposizioni generali previste dalla direttiva 85/73/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli
veterinari dei prodotti di origine animale contemplati
nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella
direttiva 90/675/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo con la direttiva 93/118/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che rimangono da fissare le modalità necessarie per garantire il finanziamento dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale diversi dalle carni contemplate dalle direttive del Consiglio 64/433/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE⁽⁴⁾, 71/118/CEE⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE⁽⁶⁾ e 72/462/CEE⁽⁷⁾, modificata da ultimo del regolamento (CEE) 1601/92⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di garantire un funzionamento efficace del regime di controllo dei prodotti della pesca e di evitare distorsioni di concorrenza in tale settore, occorre fissare tali modalità per i prodotti della pesca contemplati dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽⁹⁾;

considerando che le modalità previste tengono conto della specificità dei prodotti della pesca, della natura dei controlli previsti dalla direttiva 91/493/CEE nonché dell'utilità, rispetto alle regole di concorrenza, della fissazione di contributi comunitari;

⁽¹⁾ GU n. L 32 del 5.2.1985, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

considerando che, per le carni importate da paesi terzi, occorre prendere in considerazione la data prevista dalla decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994 relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importanti da paesi terzi in forza della direttiva 90/675/CEE⁽¹⁰⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/73/CEE è modificata come segue.

1. Il titolo dell'"Allegato" è sostituito dal titolo seguente "Allegato I".
2. All'allegato I, capitolo II, punto 2, la data "1° luglio 1994" è sostituita con "1° ottobre 1994".
3. È aggiunto il seguente allegato:

"Allegato II

Contributi sui prodotti della pesca soggetti alla direttiva 91/493/CEE.

Capitolo I

Prodotti della pesca di cui al capitolo I della direttiva 91/493/CEE.

Il contributo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotratino è fissato nel modo seguente, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

1. a. Gli Stati membri riscuotono un contributo per le spese d'ispezione inerenti ai controlli previsti
 - al capitolo V, sezione II, punto 1 (controlli organolettici)
 - al capitolo V, sezione II, punto 2 (controlli parassitologici) dell'allegato della direttiva 91/493/CEE.
- b. Il contributo di cui alla lettera A è fissato nella misura di 1 ECU per tonnellata di prodotti della pesca. Esso è riscosso al momento dello sbarco o della prima vendita ed è a carico del primo acquirente. Qualora il peso del lotto sia inferiore ad una tonnellata, il contributo resta comunque pari a 1 ECU.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 158 del 26.6.1994, pag. 41.

2. a) Gli Stati membri riscuotono un contributo per le spese d'ispezione inerenti ai controlli previsti

- al capitolo V, sezione I, sub 3) (ispezione degli stabilimenti),
- al capitolo V, sezione II, punto 3. (controlli chimici),
- al capitolo V, sezione II, punto 4. (controlli microbiologici)

dell'allegato della direttiva 91/493/CEE.

b) Il contributo di cui alla lettera a è fissato ad 1 ECU per tonnellata di prodotti della pesca entranti in uno stabilimento di preparazione o trasformazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

3. Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo reale dei controlli dei prodotti della pesca negli stabilimenti in cui si effettuano soltanto le operazioni di refrigerazione, di congelamento, di imballaggio o di deposito. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

4. Qualora i contributi di cui ai punti 1 e 2 siano a carico della stessa persona fisica o giuridica, gli Stati membri possono riscuotere, in un'unica soluzione e in un solo luogo, un contributo totale cumulativo dei vari importi.

Capitolo II

Prodotti della pesca soggetti al capitolo II della direttiva 91/493/CEE.

1. Per i prodotti della pesca di cui all'articolo 10, secondo comma, della direttiva 91/493/CEE si applicano le disposizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettera a) del presente allegato.

2. Per i prodotti della pesca diversi da quelli di cui al punto 1, il contributo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, secondo sottotratino è fissato conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, al livello forfettario minimo di 2 ECU per tonnellata, con un minimo di 30 ECU per lotto; tale minimo non è riscosso qualora si tratti di piccoli lotti importati nell'ambito degli scambi commerciali tra regioni frontaliere.

Gli Stati membri possono tuttavia aumentare il suddetto importo sino a concorrenza dei costi reali.

3. Al momento dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 90/675/CEE e secondo la stessa procedura, gli importi di cui al punto 2 sono modulati in base alla prestabilita riduzione delle frequenze dei controlli.

Nell'adottare tali decisioni la Commissione tiene conto, in particolare, delle garanzie fornite dai paesi terzi in merito all'accettazione del principio della regionalizzazione e degli altri principi comunitari.

4. Il contributo di cui al punto 2 è a carico dell'importatore ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio d'ispezione alla frontiera."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due giorni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ed entro il 31 dicembre 1995, per quanto concerne le altre disposizioni.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

COM(94) 346 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-94-359-IT-C

ISBN 92-77-72041-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo